

Prot. AGEA.2012.UMU.1067

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li, 27 luglio 2012

CIRCOLARE N. 31

AI PRODUTTORI INTERESSATI
LORO SEDI

ALLA REGIONE ABRUZZO
VIA CATULLO, 17
65126 PESCARA

ALLA REGIONE BASILICATA
VIA V. VERRASTRO, 10
85100 POTENZA

ALLA REGIONE CAMPANIA
VIA G. PORZIO ISOLA A/6
80134 NAPOLI

ALLA REGIONE FRIULI V.G.
VIA SABBADINI, 31
33100 UDINE

ALLA REGIONE LAZIO
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI, 7
00145 ROMA

ALLA REGIONE LIGURIA
VIA G. D'ANNUNZIO 113
16121 GENOVA

ALLA REGIONE MARCHE
VIA TIZIANO 44
60100 ANCONA

ALLA REGIONE MOLISE
VIA NAZARIO SAURO, 1
86100 CAMPOBASSO

ALLA REGIONE PUGLIA
LUNG.RE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI

ALLA REGIONE SARDEGNA
VIA PESSAGNO , 4
09126 CAGLIARI

ALLA REGIONE SICILIA
VIALE REGIONE SICILIANA, 2771
90134 PALERMO

ALLA REGIONE UMBRIA
VIA MARIO ANGELONI 63
06100 PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66
11020 SAINT CHRISTOPHE

AI CENTRI AUTORIZZATI DI
ASSISTENZA AGRICOLA
LORO SEDI

ALL' ANIA
VIA DELLA FREZZA, 70
00186 ROMA

ALL' ABI
PIAZZA DEL GESÙ, 49
00186 ROMA

e p.c. AL MINISTERO POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
VIA XX SETTEMBRE, 20
00184 ROMA

**Oggetto: Reg. (CE) 1698/2005 – Sviluppo Rurale - Misure Strutturali – Monitoraggio
Gestione Garanzie : appendici di garanzia, svincoli ed incameramenti**

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Codice Civile, dall'art. 1936 all'art. 1959;
- Legge 348/82 e s.m.i. - *Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici*;
- Regolamento (CE) 885/06, Lett. D, par.2 dell'allegato I;
- Regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione del 22 luglio 1985 e s.m.i., recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli;
- Regolamento (UE) 282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli;
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 1786 del 25/09/2002 inerente la gestione e durata delle garanzie;
- Manuale dell'Organismo Pagatore AGEA delle procedure e dei controlli sulle domande di pagamento delle misure di sostegno previsto dai Programmi di Sviluppo Rurale 2007-2013 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005 (PSR 2007 – 2013);
- Circolari dell'OP AGEA n. 18 prot. n. 697/UM del 19/3/2009 e n. 27 prot. n. UMU.2010.1091 del 14/7/2011 inerente la procedura garanzie informatizzata – PGI relativa in particolare al Reg. (CE) n. 1698/2005 - Sviluppo Rurale;
- Circolari prot. UM.2008.36 del 7/11/2008 e prot. UM.2008.53 del 1/12/2009 - Sviluppo Rurale - Procedura registrazione debiti – acquisizione verbali di contestazione e provvedimenti amministrativi per il recupero crediti;
- Lettera circolare dell'OP AGEA prot. n. DSRU.2011.3659 del 13/7/2011 inerente la procedura per il recupero dell'aiuto anticipato su cauzione erogato ai sensi dei PSR 2007 – 2013;
- Lettera circolare dell'OP AGEA prot. n. DSRU.2012.0019 del 11/01/2012 inerente la procedura per l'invio degli elenchi di svincolo delle garanzie prestate ai fini del pagamento dell'aiuto anticipato previsto dai PSR 2007 – 2013.

2. DEFINIZIONI

- Domanda di aiuto: domanda di sostegno o di partecipazione ad un determinato Programma regionale dello Sviluppo Rurale ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/05 che il beneficiario presenta all'Autorità di Gestione della Regione competente del Programma stesso;
- Atto di concessione: provvedimento regionale di ammissibilità e finanziabilità della domanda di aiuto;
- Atto di proroga: provvedimento regionale di concessione di proroga del termine di ultimazione lavori;
- Atto di subentro: provvedimento regionale di concessione di cambio di titolarità o cambio beneficiario di un progetto in corso d'opera a nome di un soggetto subentrante in luogo di un soggetto cessionario;
- Domanda di pagamento: domanda che il beneficiario presenta all'Organismo Pagatore AGEA per ottenere il pagamento dell'importo dell'aiuto ammesso a finanziamento in riferimento all'Atto di concessione regionale;
- Garanzia madre: atto di garanzia a suo tempo prestata dal beneficiario contraente a favore dell'OP AGEA ai fini della liquidazione della domanda di pagamento dell'aiuto richiesto in via anticipata su cauzione;
- Appendice di garanzia: atto di garanzia sottoscritto dall'Ente garante e dal beneficiario contraente, che modifica una o più parti della garanzia madre mantenendo invariato il resto del testo;
- Conferma appendice di garanzia: documento inviato dalla Direzione Centrale dell'Ente Garante alla Regione per confermare la completezza e la validità della garanzia madre, a seguito delle modifiche intervenute con l'appendice di garanzia;
- Svincolo: procedura di liberatoria della garanzia da parte dell'OP AGEA, a seguito dell'accertamento del diritto all'aiuto dell'importo dell'anticipo erogato, ovvero quando detto importo, maggiorato della percentuale di cauzione stabilita dal Reg. (CE) n. 1974/2006 nonché degli eventuali interessi maturati per effetto di ritardi, è stato rimborsato;
- Incameramento: procedura di incasso parziale o totale dell'importo della garanzia a seguito del mancato riconoscimento all'aiuto dell'importo dell'anticipo erogato che AGEA attiva nei confronti dei soggetti titolari dell'obbligo quali il beneficiario contraente e dell'Ente garante, nel caso trattasi di garanzie bancarie o fidejussorie, soggetti titolari dell'obbligo;
- Denuncia di sinistro: lettera di richiesta bonaria di rimborso all'OP AGEA dell'importo totale o parziale dell'importo della garanzia dovuto a titolo di incameramento, inviata con raccomandata a/r al beneficiario contraente, e per conoscenza all'Ente garante, nel caso trattasi di garanzie bancarie o fideiussorie;
- Escussione: procedura di richiesta di pagamento dell'importo incamerato all'Ente garante, tramite lettera inviata dall'OP AGEA con raccomandata a/r, conseguente al mancato rimborso da parte del beneficiario contraente entro i termini concessi;

- PGI: Procedura Garanzie Informatizzata per la produzione e gestione delle garanzie connesse alle domande di pagamento dell'anticipo su cauzione dello Sviluppo Rurale ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/05 e delle eventuali appendici di garanzia;
- PRD: Procedura Registrazione Debiti per l'acquisizione sul portale SIAN dei debiti e dei recuperi connessi alle indebite percezioni di aiuti nello Sviluppo Rurale ad ogni titolo erogati (anticipi, acconti e saldi);
- SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale.

3. PREMESSA

Con la Circolare dell'OP AGEA n° 18 del 19/03/2009 e successive modificazioni è stata descritta la procedura delle garanzie informatizzate - PGI predisposta sul portale SIAN per la produzione e gestione informatizzata delle garanzie propedeutiche al pagamento degli anticipi previsti, in particolare, per il settore dello Sviluppo rurale dal Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Con la presente circolare l'Organismo Pagatore AGEA disciplina procedure operative per il monitoraggio dei singoli progetti in corso d'opera relativamente alla durata delle correlate garanzie fidejussorie, nonché per la produzione e gestione informatizzata delle eventuali appendici di variazione delle garanzie, propedeutiche alla concessione dell'autorizzazione da parte delle Regioni alla proroga del termine di ultimazione lavori e/o al subentro alla titolarità dei progetti in corso d'opera richiesti dalle aziende.

A tal fine l'OP AGEA mette a disposizione delle Regioni, tramite l'applicazione PGI, uno specifico strumento di controllo/monitoraggio sulle scadenze delle garanzie in essere che evidenzia per singola Regione le garanzie in corso di validità con l'indicazione, fra l'altro, della relativa data di scadenza e, con la possibilità di selezionarle per tale data.

L'OP AGEA, pertanto, pur facendosi carico di periodiche comunicazioni alle Regioni medesime, invitando al monitoraggio costante di tali scadenze, non è tenuta a svolgere un controllo sistematico sull'attualità delle garanzie stesse; è infatti in capo alle Regioni delegate ed ai beneficiari degli aiuti il compito di svolgere tale controllo, al fine di dare conseguente impulso alle attività di aggiornamento delle garanzie che lo richiedono, agevolandone in tal modo lo svincolo, ed evitando così l'inutile e costosa rinnovazione di garanzie oramai non più necessaria.

4. APPENDICI DI VARIAZIONE GARANZIA FIDEJUSSORIA INFORMATIZZATE

Le garanzie, in quanto generate da sistema PGI al momento della presentazione della domanda di pagamento, prodotta a sua volta sulla base dei dati riportati nell'Atto di concessione regionale, traggono i loro dati essenziali da tale Atto, quali appunto 1) *Beneficiario*, 2) *Importo* e 3) *Data ultimazione lavori*, dalla quale trae origine - nei soli casi di garanzie bancarie e assicurative - la *data di scadenza ultima* della garanzia determinata in ulteriori 3 semestralità o 18 mesi successivi alla data di ultimazione lavori.

Le Dichiarazioni di garanzia emesse dagli Enti pubblici avendo durata illimitata non sono sottoposte alla disciplina delle appendici di proroga e/o di rettifica della data ultimazione lavori prevista nella presente circolare.

Conseguentemente, la modifica di uno solo di tali dati essenziali dell'Atto di concessione comporta necessariamente analoga modifica degli atti correlati successivi eventualmente già emessi quali appunto la domanda di pagamento e la connessa garanzia.

Sulla base di tale principio, nei casi di richieste di proroga della data di ultimazione lavori o per errore palese nella trascrizione di tale data nella domanda di anticipo, e/o in caso di subentro nella titolarità di un progetto in corso d'opera (cambio beneficiario), l'azienda è tenuta a presentare all'Ente istruttore regionale apposita appendice di variazione della garanzia madre, a suo tempo presentata ai fini del pagamento dell'anticipo.

In assenza di valide appendici di garanzia le richieste di proroga e/o di subentro sono da ritenersi nulle e, come tali, rifiutate dall'Ente istruttore regionale.

Al fine pertanto della generazione e gestione da sistema PGI delle citate appendici di garanzia, l'OP AGEA sta definendo le opportune modifiche a sistema SIAN per l'archiviazione informatica a cura dell'Ente istruttore regionale dell'Atto di concessione, dell'Atto regionale di concessione della proroga al termine di ultimazione lavori, di seguito indicato come Atto di proroga, nonché dell'Atto regionale di concessione del cambio di titolarità, o cambio beneficiario, di un progetto in corso d'opera a nome di un soggetto subentrante in luogo di un soggetto cessionario, di seguito indicato come Atto di subentro.

Il sistema SIAN, pertanto, sulla base dei dati inseriti dall'Ente istruttore regionale consentirà la produzione automatica e gestione delle seguenti 3 tipologie di appendici di garanzia :

1. *schema di Appendice di variazione contraente per subentro (Allegato 1);*
2. *schema di Appendice di proroga data ultimazione lavori (Allegato 2);*
3. *schema di Appendice di variazione data ultimazione lavori (Allegato 3).*

4.1 Appendice di variazione contraente per subentro

Limitatamente ai casi previsti dalla normativa nazionale e regionale di cambio di titolarità, o cambio beneficiario, di un progetto in corso d'opera a nome di un soggetto subentrante in luogo di un soggetto cessionario, e purché l'azienda cessionaria e quella subentrante ne facciano formale richiesta, l'Ente istruttore regionale provvede con proprio atto a comunicare tramite notifica alle due aziende richiedenti l'ammissibilità al subentro, su presentazione da parte dell'azienda richiedente il subentro, entro 30 giorni dalla suddetta notifica, dell'apposita appendice di variazione contraente della garanzia madre, a suo tempo presentata ai fini del pagamento dell'anticipo, da prodursi a suo nome, tramite SIAN, secondo lo schema Allegato 1.

Per consentire la produzione e gestione informatizzata dell'appendice, l'Ente istruttore regionale svolge le seguenti attività:

- inserisce a sistema i riferimenti dell'atto di ammissibilità al subentro e l'identificativo dell'azienda subentrante;
- accede al sistema PGI dove, tramite le credenziali richieste, genera il numero di barcode dell'appendice e stampa lo schema dell'appendice;
- notifica all'azienda subentrante, e per conoscenza all'azienda cessionaria, l'atto di ammissibilità al subentro con allegato lo schema di appendice di garanzia stampato da sistema;
- acquisisce dall'azienda subentrante l'appendice di garanzia, debitamente sottoscritta in originale dal fidejussore e dalla nuova azienda contraente e ne verifica la completezza e congruenza con i dati presenti a sistema;
- registra a sistema PGI i dati variabili dell'appendice;
- rilascia all'azienda ricevuta, stampata da sistema, di presa consegna dell'appendice;
- stampa da sistema la *richiesta di conferma di validità dell'appendice*, prodotta secondo lo schema *Allegato 4*, e dopo la sottoscrizione da parte del Dirigente responsabile dell'Ente istruttore, la protocolla e la inoltra via fax alla Direzione generale dell'Ente garante;
- acquisisce a sistema la conferma di validità dell'appendice rilasciata dalla Direzione generale dell'Ente istruttore e chiude l'istruttoria dell'appendice;
- trasmette sollecitamente all'OP AGEA l'originale dell'appendice di garanzia completa della relativa conferma, dandone contestuale comunicazione all'azienda subentrante, e per conoscenza all'azienda cedente, a titolo di ratifica definitiva dell'Atto di subentro.

Qualora, trascorsi 30 giorni dalla notifica dell'ammissibilità al subentro, l'azienda richiedente il subentro non provveda a presentare l'appendice di garanzia ovvero, qualora presentata, non ne venga confermata la validità dalla Direzione generale dell'Ente garante, l'Ente istruttore regionale revoca l'Atto di subentro, chiude negativamente a sistema l'istruttoria della domanda di subentro e ne dà contestuale comunicazione all'azienda richiedente il subentro ed all'azienda richiedente la cessione comunicando a

quest'ultima che rimane confermata come titolare responsabile del progetto ed, ovviamente, contraente della garanzia prestata ai fini del pagamento dell'anticipo.

In caso di garanzie bancarie ed assicurative il sistema non consentirà il rilascio di ulteriori domande di pagamento qualora non risulti acquisita e validata a sistema l'appendice di subentro dall'OP AGEA ovvero, qualora non risulti chiusa negativamente a sistema dall'Ente istruttore regionale l'istruttoria del subentro.

Nelle more della implementazione a sistema PGI, il modello di appendice cartacea da utilizzare è quello dello schema Allegato 1, ed il modello di conferma cartacea da utilizzare è quello dello schema Allegato 4.

4.2 Appendice di garanzia per proroga della data di ultimazione lavori

In presenza di comprovate cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali che impediscano all'azienda di completare i lavori entro i termini previsti dall'Atto di concessione e, purché l'azienda ne faccia formale richiesta, l'Ente istruttore regionale provvede con proprio atto a comunicare, tramite notifica all'azienda richiedente, l'ammissibilità alla proroga della data di ultimazione dei lavori e, nei casi di garanzie bancarie o assicurative, su presentazione da parte dell'azienda medesima, entro 30 giorni dalla suddetta notifica, dell'apposita appendice di garanzia da prodursi, tramite SIAN, secondo lo schema Allegato 2.

Per consentire la produzione e gestione informatizzata dell'appendice, l'Ente istruttore regionale svolge le seguenti attività:

- inserisce a sistema i riferimenti dell'atto di ammissibilità della proroga e la nuova data di ultimazione lavori;
- accede al sistema PGI dove, tramite le credenziali richieste, genera il numero di barcode dell'appendice e stampa lo schema dell'appendice;
- notifica all'azienda l'atto di ammissibilità della proroga con allegato lo schema di appendice di garanzia stampato da sistema;
- acquisisce dall'azienda l'appendice di garanzia debitamente sottoscritta in originale dal fidejussore e dall'azienda contraente e ne verifica la completezza e congruenza con i dati presenti a sistema;
- registra a sistema PGI i dati variabili dell'appendice;
- rilascia all'azienda ricevuta, stampata da sistema, di presa consegna dell'appendice;
- stampa da sistema la *richiesta di conferma di validità dell'appendice*, prodotta secondo lo schema *Allegato 4*, e dopo la sottoscrizione da parte del Dirigente responsabile dell'Ente istruttore, la protocolla e la inoltra via fax alla Direzione generale dell'Ente garante;

- acquisisce a sistema la conferma di validità dell'appendice rilasciata dalla Direzione generale dell'Ente istruttore e chiude l'istruttoria dell'appendice;
- trasmette sollecitamente all'OP AGEA l'originale dell'appendice di garanzia completa della relativa conferma, dandone contestuale comunicazione all'azienda a titolo di ratifica definitiva dell'Atto di proroga.

Qualora, trascorsi 30 giorni dalla notifica dell'atto di ammissibilità alla proroga l'azienda non provveda a presentare l'appendice di garanzia ovvero, qualora presentata, non ne venga confermata la validità dalla Direzione generale dell'Ente garante, l'Ente istruttore regionale revoca l'Atto di proroga, chiude negativamente a sistema l'istruttoria della domanda di proroga e ne dà contestuale comunicazione all'azienda, confermando come data ultimazione lavori quella indicata nella garanzia prestata ai fini del pagamento dell'anticipo.

In caso di garanzie bancarie ed assicurative il sistema non consentirà il rilascio di ulteriori domande di pagamento qualora non risulti acquisita e validata a sistema l'appendice di proroga dall'OP AGEA ovvero, qualora non risulti chiusa negativamente a sistema dall'Ente istruttore regionale l'istruttoria della proroga.

Nelle more della implementazione a sistema PGI, il modello di appendice cartacea da utilizzare è quello dello schema Allegato 2, ed il modello di conferma cartacea da utilizzare è quello dello schema Allegato 4.

4.3 Appendice di garanzia per rettifica della data di ultimazione lavori

Qualora, a causa di errore palese nella trascrizione della data ultimazione lavori nella domanda di pagamento, la correlata garanzia risulti emessa con la data di ultimazione lavori errata ed anticipata rispetto a quella indicata nell'Atto di concessione, l'Ente istruttore regionale provvede sollecitamente a richiedere al beneficiario contraente la presentazione dell'apposita appendice di garanzia da prodursi, tramite SIAN, entro 30 giorni dalla suddetta richiesta, secondo lo schema Allegato 3.

Per consentire la produzione e gestione informatizzata dell'appendice, l'Ente istruttore regionale svolge le seguenti attività:

- accede al sistema PGI dove, tramite le credenziali richieste, genera il numero di barcode dell'appendice e stampa lo schema dell'appendice;
- notifica all'azienda la nota di richiesta di rettifica della garanzia prestata con allegato lo schema di appendice di garanzia stampato da sistema;
- acquisisce dall'azienda l'appendice di garanzia debitamente sottoscritta in originale dal fidejussore e dall'azienda contraente e ne verifica la completezza e congruenza con i dati presenti a sistema;

- registra a sistema PGI i dati variabili dell'appendice;
- rilascia all'azienda ricevuta, stampata da sistema, di presa consegna dell'appendice;
- stampa da sistema la *richiesta di conferma di validità dell'appendice*, prodotta secondo lo schema *Allegato 4*, e dopo la sottoscrizione da parte del Dirigente responsabile dell'Ente istruttore, la protocolla e la inoltra via fax alla Direzione generale dell'Ente garante;
- acquisisce a sistema la conferma di validità dell'appendice rilasciata dalla Direzione generale dell'Ente istruttore e chiude l'istruttoria dell'appendice;
- trasmette sollecitamente all'OP AGEA l'originale dell'appendice di garanzia completa della relativa conferma.

Qualora, trascorsi 30 giorni dalla notifica della richiesta di correttiva l'azienda non provveda a presentare l'appendice di garanzia, ovvero non ne venga confermata la validità dalla Direzione generale dell'Ente garante, l'Ente istruttore regionale modifica a sistema la data termine ultimazione lavori dell'Atto di concessione allineandola a quella indicata nella garanzia e notifica al beneficiario contraente che, ai fini di ogni obbligo ed impegno derivante dall'Atto di concessione e dalle conseguenti domande di pagamento presentate, rimane confermata come data ultimazione lavori esclusivamente quella indicata nella garanzia prestata ai fini del pagamento dell'anticipo.

In caso di garanzie bancarie ed assicurative il sistema non consentirà il rilascio di ulteriori domande di pagamento qualora non risulti acquisita e validata a sistema l'appendice di variazione dall'OP AGEA ovvero, qualora l'Atto di concessione non risulti allineato dall'Ente istruttore regionale alla garanzia.

Nelle more della implementazione a sistema PGI, il modello di appendice cartacea da utilizzare è quello dello schema Allegato 1, ed il modello di conferma cartacea da utilizzare è quello dello schema Allegato 4.

5. SVINCOLO DELLE GARANZIE

Ai sensi di quanto previsto in materia di svincolo dagli artt. 38 e 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i., lo svincolo delle garanzie viene disposto dall'OP AGEA, previa autorizzazione dell'Ente Delegato competente per territorio, una volta eseguiti con esito positivo i necessari collaudi e controlli amministrativo-contabili, comprovanti la funzionalità delle opere ovvero, la chiusura delle strategie nel caso dei GAL, la riconciliazione della spesa e l'ammissibilità all'aiuto almeno dell'importo dell'anticipo versato su cauzione.

In assenza totale o parziale dei predetti presupposti l'Ente istruttore regionale procede ad avviare le procedure di incameramento della garanzia secondo le procedure previste per la gestione e recupero del debito in caso di anticipo su cauzione dalle Circolari dell'OP

AGEA prot. UM.2008.36 del 7/11/2008, prot. UM.2008.53 del 1/12/2009 e prot. DSRU. 2011.3659 del 13/7/2011.

Nelle more della implementazione a sistema della procedura per lo svincolo delle garanzie, la Regione trasmette all'OP AGEA gli elenchi di svincolo e l'OP AGEA procede di conseguenza allo svincolo delle garanzie, a seguito di esito positivo della elaborazione di controllo, in presenza delle seguenti tre condizioni:

- presenza di un pagamento a saldo, ancorché ad importo zero;
- acquisizione, per importi superiori a € 154.937,07, di idonea e valida certificazione antimafia prefettizia ai sensi del DPR n. 252/98, qualora il pagamento sia stato eseguito sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 11 del citato DPR;
- assenza di una posizione debitoria aperta nella PRD e/o nella Banca dati debitori.

Successivamente, l'OP AGEA comunica lo svincolo della garanzia tramite lettera prodotta a stampa indirizzata all'Ente garante, al Beneficiario ed alla Regione competente.

A tal riguardo l'OP AGEA, in ossequio all'attuale normativa, con particolare riferimento al D.Lgs. 7 marzo 2005, n° 82 – s.m.i.- che prevede che le pubbliche amministrazioni utilizzino le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e semplificazione, ha disposto la seguente procedura di comunicazione dello svincolo:

- agli Enti garanti ed alle Regioni la lettera di comunicazione dello svincolo viene inviata, contro ricevuta di recapito, tramite e-mail all'indirizzo di posta PEC dei medesimi.

Nelle more dell'acquisizione agli archivi dell'OP AGEA degli indirizzi PEC di tutti gli Enti coinvolti ed in considerazione del notevole numero delle garanzie trattate, l'OP AGEA comunica lo svincolo in forma "massiva" e per elenco regionale riportante il dettaglio delle singole garanzie svincolate, trasmettendo detto elenco con lettera raccomandata a/r inviata contestualmente agli indirizzi delle Direzioni Generali degli Enti garanti interessati ed alla Regione competente.

- ai Beneficiari la lettera di comunicazione dello svincolo è resa disponibile presso i CAA e le Regioni sul *Fascicolo Aziendale – Comunicazioni*, tramite accesso al portale SIAN.

Pertanto, tenuto conto che **l'OP AGEA non invia la lettera di comunicazione dello svincolo**, i beneficiari interessati al cartaceo della comunicazione di svincolo individuale possono recarsi presso l'Ufficio del CAA/Regione/Libero Professionista tramite il quale hanno inoltrato la domanda di pagamento e chiedere la stampa della predetta comunicazione.

La procedura adottata dall'OP AGEA per lo svincolo delle garanzie dello Sviluppo rurale non prevede la restituzione degli originali delle garanzie.

6. GESTIONE GARANZIE IN PROSSIMITA' DI SCADENZA

Le Condizioni Generali di Garanzia delle garanzie bancarie o assicurative prevedono un adeguato periodo di rinnovo automatico della garanzia fissato, come precedentemente rammentato, in complessivi 18 mesi successivi alla data di ultimazione lavori, al fine di assicurare la copertura dell'intero periodo di realizzazione del progetto, più il periodo previsto per il collaudo/controllo finale ed il periodo per l'esecuzione del pagamento a saldo e dello svincolo.

L'art. 3 delle citate Condizioni Generali di Garanzia prevede, altresì, la possibilità per l'OP AGEA di richiedere all'Ente garante, entro i suddetti 18 mesi e motivandola, la proroga del termine di validità della garanzia di un ulteriore periodo semestrale, oltre i 18 mesi di rinnovo automatico.

L'art. 3 delle citate Condizioni Generali di Garanzia prevede, altresì, la possibilità per l'OP AGEA richieda all'Ente garante, entro i suddetti 18 mesi e motivandola, la proroga del termine di validità della garanzia di un ulteriore periodo di 6 mesi, oltre i 18 mesi di rinnovo automatico, che il fideiussore si è impegnato a concedere.

Ciò premesso, considerando che la funzione della garanzia è, essenzialmente, quella di assicurare all'Organismo pagatore di poter recuperare, tempestivamente e facilmente, contributi ed aiuti versati a titolo di anticipo che avessero a risultare non o non più dovuti, nella misura e per il periodo previsti dalla specifica regolamentazione comunitaria e nazionale, l'OP AGEA per le garanzie che in prossimità di scadenza non risultano svincolabili, adotta le procedure per la gestione della proroga del termine di validità della garanzia, di cui al successivo paragrafo 6.1, e per la gestione dell'incameramento della garanzia da parte dell'OP AGEA, di cui al successivo paragrafo 6.2.

6.1 Proroga del termine di validità della garanzia (6 mesi)

La Regione, in assenza dei presupposti necessari alla chiusura dell'istruttoria anzidetta, entro il 16° mese di rinnovo automatico della garanzia, presenta all'OP AGEA apposita nota, indirizzata per conoscenza al beneficiario contraente, in cui richiede all'OP AGEA di procedere alla richiesta della proroga del termine di validità della garanzia degli ulteriori 6 mesi previsti all'art. 3 delle condizioni di garanzia, fornendo la specifica motivazione.

L'OP AGEA, sulla base di tale richiesta, provvede, 15 giorni prima della scadenza della durata massima, a richiedere all'Ente garante la proroga di 6 mesi che il fideiussore si è impegnato a concedere.

Si evidenzia che trascorso il 16° mese di rinnovo automatico della garanzia senza che sia pervenuta la suddetta richiesta regionale, l'OP AGEA procede all'incameramento della garanzia secondo quanto indicato al successivo paragrafo 6.2.

Le Regioni sono chiamate ad attenersi scrupolosamente alla tempistica sopra descritta, anche al fine di poter assicurare ai Servizi della Commissione la regolare spesa FEASR relativa ai pagamenti anticipati su cauzione.

6.2 Gestione incameramento della garanzia da parte dell'OP AGEA

In presenza di garanzie non svincolabili per assenza di richiesta regionale di svincolo, o per anomalia di svincolo (vedere paragrafo 5, comma 3 della presente circolare), ovvero per assenza della richiesta proroga del termine di validità della garanzia secondo quanto previsto al precedente paragrafo 6.1, l'OP AGEA entro il 16° mese di validità della garanzia procede direttamente ad attivare la procedura di incameramento della garanzia trasmettendo in *primis* al beneficiario contraente, e per conoscenza al fidejussore con valore di denuncia di sinistro, la richiesta di rimborso dell'importo della garanzia, procedendo poi all'escussione della garanzia presso l'ente garante.

La medesima procedura sopra descritta viene adottata dall'OP AGEA entro il 22° mese di validità delle garanzie che, ancorché prorogate di 6 mesi secondo quanto descritto al precedente paragrafo 6.1, risultano ancora non svincolabili.

7. TRASFERIMENTO INFORMAZIONI DA SIAR A SIAN

Le Regioni che gestiscono la presentazione ed il controllo delle garanzie attraverso il proprio Sistema Informativo Regionale, assicurano che vengano implementate nel SIAR le stesse procedure di gestione e controllo definite con la presente Circolare. Dopo aver eseguito tutti i controlli di ammissibilità e di congruità, tali Regioni trasferiscono tempestivamente sul SIAN tutte le informazioni previste dai Servizi *Web Services* messi a disposizione dall'OP AGEA.

Il Titolare

firmato Dott.ssa Concetta Lo Conte

(Carta intestata dell'Ente Garante)

Appendice n. _____ alla garanzia fidejussoria n. _____ del _____ -
barcode n. _____ emessa a favore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA
con sede in Roma, Via Palestro, 81 cap 00185

La sottoscritta Banca / Assicurazione _____ P.IVA _____
rappresentata dal Sig. _____ C.F. _____, in qualità
di Rappresentante Negoziale /Agente Procuratore speciale,

tenuto conto che la Regione _____ con proprio atto N. _____ del _____ ha
ritenuto ammissibile il subentro nella titolarità del progetto correlato alla garanzia in oggetto già
intestato all'Azienda Cedente, di seguito denominata "Cedente"

_____ - CUAU _____
(Denominazione e CUAU del Cedente)

previa costituzione di apposita garanzia a nome dell'Azienda subentrante

dichiara che con la presente appendice, che forma parte integrante della garanzia in oggetto, viene
variata la contraenza della garanzia stessa dal Cedente a nome dell'Azienda subentrante appresso
specificata, di seguito denominata "Contraente"

Cognome (o ragione sociale) _____

Nome _____ - CUAU _____ - Partita IVA _____

Data di nascita _____ Sesso : M - F

Comune di nascita _____ Provincia _____

Domicilio o sede legale : Indirizzo _____ N. civico _____

Comune _____ Provincia _____ CAP _____

Rappresentante Legale (di persona giuridica): Tipo di rappresentanza _____

Cognome _____ Nome _____

CUAU _____ Partita IVA _____ Data di nascita _____ Sesso: M - F

Comune di nascita _____ Provincia _____

Indirizzo _____ N. civico _____

Comune _____ Provincia _____ CAP _____

Registro imprese di _____ Numero R.I. _____

che è subentrato agli impegni a suo tempo assunti dal Cedente. Pertanto, con la presente appendice
di garanzia detti impegni vengono trasferiti e presi in carico dal Contraente.

Restano ferme tutte le altre clausole e condizioni di garanzia.

Data di decorrenza dell'appendice _____ (la data di decorrenza deve essere inferiore alla
data di scadenza ultima della garanzia madre)

Luogo _____ **e data** _____ **di sottoscrizione.**

IL CONTRAENTE
Il Rappresentante Legale

(Nome e Cognome)

(firma)

IL FIDEJUSSORE
Il Rappresentante Negoziale

(Nome e Cognome)

(firma e timbro Banca/Assicurazione)

(Carta intestata Banca / Assicurazione)

**Appendice n. _____ alla garanzia fidejussoria n. _____ del _____ -
barcode n. _____** emessa a favore dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA
con sede in Roma, Via Palestro, 81 cap 00185 – nell’interesse del contraente:
_____ - CUUA _____

La sottoscritta Banca / Assicurazione _____ P.IVA _____
rappresentata dal Sig. _____ C.F. _____, in qualità
di Rappresentante Negoziale /Agente Procuratore speciale,

tenuto conto che la Regione _____ con proprio atto N. _____ del _____ ha
autorizzato la proroga del termine di ultimazione dei lavori fino alla data del _____ previa
presentazione di apposita appendice di variazione della garanzia in oggetto, a suo tempo prestata dal
contraente ai fini del pagamento dell’anticipo

dichiara che, con la presente appendice, che forma parte integrante della garanzia in oggetto, vengono
variate la data ultimazione lavori - data "a" - e la data scadenza ultima - data "b" - indicate nella citata
garanzia che, pertanto, devono intendersi come di seguito indicate:

- **data ultimazione lavori (data "a")** : _____ (1)
- **data scadenza ultima (data "b")** : _____ (2)

Restano ferme tutte le altre clausole e condizioni.

Data di decorrenza dell’appendice _____ (la data di decorrenza deve essere inferiore alla data di
scadenza ultima della garanzia madre)

Luogo _____ e data _____ di sottoscrizione.

IL CONTRAENTE
Il Rappresentante Legale

(Nome e Cognome)

(firma)

IL FIDEJUSSORE
Il Rappresentante Negoziale

(Nome e Cognome)

(firma e timbro Banca/Assicurazione)

(1) La data ultimazione lavori (data "a") è indicata nel provvedimento regionale di ammissibilità agli aiuti ovvero,
qualora presente, nel provvedimento regionale di concessione proroga a tale data.

(2) La scadenza ultima (data "b") si ottiene aumentando di 3 semestralità (18 mesi) la data ultimazione lavori (data
"a").

(Carta intestata Banca / Assicurazione)

Appendice n. _____ **alla garanzia fidejussoria n.** _____ **del** _____ **-**
barcode n. _____ emessa a favore dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA
con sede in Roma, Via Palestro, 81 cap 00185 – nell’interesse del contraente:
_____ - CUUA _____

La sottoscritta Banca / Assicurazione _____ P.IVA _____
rappresentata dal Sig. _____ C.F. _____, in qualità
di Rappresentante Negoziale /Agente Procuratore speciale,

dichiara che, con la presente appendice, che forma parte integrante della garanzia in oggetto, vengono variate la data ultimazione lavori - data "a" - e la data scadenza ultima - data "b" - indicate nella citata garanzia che, pertanto, devono intendersi come di seguito indicate:

- **data ultimazione lavori (data" a")** : _____ (1)
- **data scadenza ultima (data" b")** : _____ (2)

Restano ferme tutte le altre clausole e condizioni.

Luogo _____ e data _____ di sottoscrizione

IL CONTRAENTE
Il Rappresentante Legale

(Nome e Cognome)

(firma)

IL FIDEJUSSORE
Il Rappresentante Negoziale

(Nome e Cognome)

(firma e timbro Banca/Assicurazione)

(1) La data ultimazione lavori (data "a") è indicata nel provvedimento regionale di ammissibilità agli aiuti.

(2) La scadenza ultima (data "b") si ottiene aumentando di 3 semestralità (18 mesi) la data ultimazione lavori (data "a").

(Carta intestata Regione)

Prot. N. _____

Data _____

Spett.le_____
(Banca / Assicurazione)**Direzione Generale**c.a. **Dirigente Responsabile del Ramo Cauzioni**

Fax _____

OGGETTO: Conferma Garanzia n. _____ del _____ - barcode n. _____

Spettabile Direzione Generale,

Abbiamo ricevuto l'appendice di variazione n. _____ del _____ della garanzia in oggetto, emessa dall'Agenzia di _____ a favore dell'AGEA su richiesta della Ditta _____, per l'importo di € _____ e scadenza il _____, con ulteriore rinnovo della garanzia su richiesta dell'O.P..

In merito a quanto sopra, si chiede **conferma della validità della garanzia** in questione e del potere dell'Agente firmatario ad impegnare codesto Ente tramite la trasmissione via fax al numero _____ della presente compilata nello spazio sottostante entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento.

Tale conferma, dovrà essere corredata, oltre che dalla firma, anche da apposito **timbro di codesta Banca /Assicurazione nonché dal nome e cognome del funzionario responsabile firmatario di codesta Direzione.**

Distinti saluti.

II DIRIGENTE

Si conferma che la garanzia n. _____ del _____ barcode n. _____, emessa dalla ns. Agenzia di _____ per conto della Ditta _____ risulta valida e operante per l'importo di € _____ e scadenza il _____, con ulteriore rinnovo della garanzia su richiesta dell'O.P..

Tale comunicazione è valida per la conferma della garanzia in questione ai fini di responsabilità assunta direttamente da parte di questo Ente garante.

LA DIREZIONE GENERALE

TIMBRO DELL'ENTE GARANTE

Nome e cognome e firma del responsabile